



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: _____ del _____

Numero particolare per settore: 317

Numero e data ai fini di mera classificazione

Oggetto: Determina di impegno di spesa di euro 39.098,47 oltre Iva – Lavori di completamento del viale alberato di via Cuneo e manutenzione opere edili dei cimiteri comunali - CIG B16C513F83 – ditta Bonansone Impresa Edile con sede in Via Cavour, 43 – Vigone (TO) – P.IVA 10401590012 – art. 50 del D.Lgs. 36/2023. Responsabile Unico del Procedimento/Progetto: Tallone Arch. Flavio - Art. 183 d.lgs. n. 267/2000

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026 e la deliberazione della Giunta comunale n.1 del 10.01.2024 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2024 - 2026";

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

Tenuto conto che l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D.Lgs. n° 36/2023 stabilisce al comma 1 che: *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

- *a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- *b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

Dato atto altresì che l'art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sotto soglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che l'art. 62 del D.Lgs. n° 36/2023 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) prevede quanto segue:

- al comma 1: *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.”*
- *nel caso di specie, trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, trova applicazione quanto previsto dal comma*

precedente e pertanto il Comune può procedere all'acquisto del servizio di cui all'oggetto senza ricorrere ad altra stazione appaltante certificata;

Richiamate le sentenze del Consiglio di Stato:

- *n. 3287/2021, con la quale ha disposto che, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l'affidamento diretto, è libera di negoziare la prestazione con l'appaltatore che offre il miglior prezzo senza nessuna necessità di particolari motivazioni stabilendo che, a mente anche delle previsioni della Legge 120/2020, la tipologia dell'affidamento diretto, è una procedura di affidamento totalmente svincolata dalla necessità di consultare più preventivi.*

Rilevato inoltre che:

- *l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”;*

- *il permanere l'obbligo di avvalersi del Me.P.a. come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione sia ricompresa nel Me.P.a.;*

Considerato che il Comune di Saluzzo ha iscrizione all'AUSA e ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 36/2023 risulta essere stazione appaltante certificata dall'ANAC per i servizi e forniture (corrispondente al livello SF1 - qualificazione di terzo livello senza limiti di importo);

Dato atto che:

- la realizzazione delle opere in oggetto interessa una porzione di area, censita

catastalmente al Foglio 76, mappale 1511, non di proprietà del comune di Saluzzo, ma di proprietà dei Signori Migliardi;

- con comunicazione trasmessa da questa amministrazione, ns. prot. n. 32.113 del 17.08.2021, ai Signori Migliardi si chiedeva la possibilità di considerare come alternativa all'acquisto dell'area, di cui al paragrafo precedente per la piantumazione degli alberi, di valutare la possibilità di cedere la porzione di terreno (155 m²), in cambio della costruzione della recinzione, in prosecuzione a quella esistente, a delimitazione della proprietà dei Signori Migliardi, mantenendo le caratteristiche architettoniche attuali, sino al corso d'acqua costituente un ramo del Canale Bedarello, realizzata a cura e spese del Comune di Saluzzo, quale compenso del valore del terreno da dismettere;
- in data 23 Maggio 2022, i Signori Migliardi rispondevano in modo affermativo alla richiesta avanzata dal Comune di Saluzzo, chiedendo, come condizione inderogabile per procedere, oltre alla prosecuzione della recinzione identica alla parte attualmente esistente, la realizzazione di un passo carraio che era già presente, attraverso il posizionamento del cancello che era stato asportato della ditta appaltatrice dei lavori;
- con Determina Dirigenziale n° 1894 del 08.11.2023 si è affidato l'incarico professionale per il frazionamento catastale porzione di terreno mappale 1511 (foglio 76) al Geom. Brondino Alessio con Studio Tecnico in Sanfront, Corso Marconi 32 (p.iva: 03605030042), in modo da individuare l'area di proprietà dei Signori Migliardi da dismettere;
- con Delibera della Giunta Comunale n°56 del 03.04.2024 è stato approvato il progetto relativo a "Opere di completamento del viale alberato di via Cuneo", il quale prevede la piantumazione di n°10 alberi a continuazione del viale alberato esistente e la realizzazione di un muretto in c.a. a sostegno della recinzione a continuazione di quella esistente.

Rilevato che, al termine delle lavorazioni di cui sopra, verrà stipulato atto notarile per il passaggio di proprietà del mappale 1602 del Foglio 76 nel Comune di Saluzzo, da parte dei Sigg.ri Migliardi a favore del Comune di Saluzzo, senza aver null'altro da pretendere, come esplicitato con comunicazione in data 23.05.2022, precedentemente richiamata.

Dato atto che, allo stesso tempo, i cimiteri di Saluzzo necessitano di lavori di manutenzione per la fruibilità in sicurezza degli utenti e per garantire la completa funzionalità delle opere edili esistenti.

Si ritiene per tanto opportuno per non appesantire le procedure di affidamento di individuare un unico operatore economico per la realizzazione dei lavori precedentemente descritti.

Considerato che:

- per l'esecuzione dei lavori in oggetto l'Amministrazione Comunale deve provvedere all'affidamento dei medesimi ad idoneo operatore economico per darne compiutamente attuazione;

- l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificati è inferiore a ad euro 150.000,00 pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett.b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:

- non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
- procedere con la massima tempestività per il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto del principio del risultato e nell'interesse della comunità;
- perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
- coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività,
- garantire il principio di rotazione degli affidamenti in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 (principio di rotazione degli affidamenti) individuando operatore economico che non ha affidamenti in corso e nemmeno ne sono stati affidati;
- la ditta incaricata ha dato la propria disponibilità ad eseguire i lavori nei tempi richiesti;

Visti:

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Tenuto conto che:

- è stata formulata una richiesta di offerta n. 4299043, tramite il portale Mepa relativa ai lavori di completamento del viale alberato di via Cuneo e manutenzione opere edili dei cimiteri comunali - Cod. CIG: B16C513F83 con criterio di aggiudicazione del minor prezzo sull'importo a base di gara di €. 39.127,27 oltre IVA di cui €. 898,47 inerenti a oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nei confronti dell'operatore economico ditta Bonansone Impresa Edile con sede in Via Cavour, 43 – Vigone (TO) – P.IVA 10401590012:

- entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 14/05/2024 è pervenuta l'offerta economica dei lavori da parte della ditta Bonansone Impresa Edile con sede in Via Cavour, 43 – Vigone (TO) – P.IVA 10401590012, ammontante a €. 39.098,47 oltre IVA, ovvero di €. 43.008,32 complessivi, per i lavori in oggetto.

Ritenuto di dover affidare l'appalto mediante RDO del mercato elettronico al citato operatore economico poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione ed alla particolare tipologia di lavorazioni, in particolare per la manutenzione dei padiglioni del cimitero comunale, come risulta dalla documentazione versata agli atti.

Acquisita agli atti la documentazione relativa la tracciabilità dei flussi finanziari;

Acquisito agli atti il DURC prot. INPS_40311974 in corso di validità fino al 20/07/2024;

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D, Lgs. n° 36/2023;

Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

1. il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto capitale del bilancio di esercizio annuale;
2. a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto:
3. con riguardo agli stanziamenti di bilancio:
 - a) la spesa complessiva di €. 43.008,32 impegnata con il presente atto, risulta prevista nel bilancio e nei programmi di spesa approvati;
 - b) la stessa risulta finanziata con le seguenti risorse:

- per 18.026,75 Euro al Bilancio dell'Esercizio 2024 – gestione competenza – Titolo 02, Missione 12, Programma 09, capitolo 12774/0 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE (FIN. CON PROV. CIMITERO);
- per 5.574,19 Euro al Bilancio dell'Esercizio 2024 – gestione competenza – Titolo 02, Missione 09, Programma 02, capitolo 12690/10 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE VERDI E PARCHEGGI (FINANZIATO DA PROVENTI MONETIZZAZIONE)”
- per 19.407,38 Euro al Bilancio dell'Esercizio 2024 – gestione competenza – Titolo 02, Missione 01, Programma 05, capitolo 12004/60 “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (FIN. AVANZO VINCOLATO OO.UU.)”

L'attuazione dell'intervento comporta la seguente tempistica di massima:

- Tempo previsto esecuzione/consegna: 120 gg
- Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste:
100% entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

Richiamato l'art. 147 – bis del d. lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei dirigenti, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché da parte del responsabile del servizio finanziario, il parere di regolarità contabile;

Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003;

Dato atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamato l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il D.Lgs n° 36 del 31/03/2023;

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che l'istruttoria per il presente atto è stata svolta dal Responsabile Unico del Procedimento/Progetto Tallone Arch. Flavio che ha predisposto il presente atto;

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse i lavori di completamento del viale alberato di via Cuneo e manutenzione opere edili dei cimiteri comunali alla ditta Bonansone Impresa Edile con sede in Via Cavour, 43 – Vigone (TO) – P.IVA 10401590012, per un importo di €. 43.008,32 comprensivo degli oneri fiscali;
2. Di impegnare a favore della ditta ditta Bonansone Impresa Edile con sede in Via Cavour, 43 – Vigone (TO) – P.IVA l'importo di euro 43.008,32 (compresi oneri fiscali) nel seguente modo:
 - per 18.026,75 Euro al Bilancio dell'Esercizio 2024 – gestione competenza – Titolo 02, Missione 12, Programma 09, capitolo 12774/0 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE (FIN. CON PROV. CIMITERO);
 - per 5.574,19 Euro al Bilancio dell'Esercizio 2024 – gestione competenza – Titolo 02, Missione 09, Programma 02, capitolo 12690/10 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE VERDI E PARCHEGGI (FINANZIATO DA PROVENTI MONETIZZAZIONE)”
 - per 19.407,38 Euro al Bilancio dell'Esercizio 2024 – gestione competenza – Titolo 02, Missione 01, Programma 05, capitolo 12004/60 “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (FIN. AVANZO VINCOLATO OO.UU.)”
3. Di dare atto che per quanto precisato in premessa, vengono rispettate le disposizioni previste dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.
4. Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135, 2° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.
5. Di dare atto che la Responsabile Unico del Procedimento/Progetto è Tallone Arch. Flavio, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n° 36/2023 (Codice dei contratti), che funge anche da responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Saluzzo, 17 maggio 2024

IL DIRIGENTE
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

Tallone arch. Flavio *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa